



CITTA' DI VITTORIA

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

Copia di Deliberazione della Giunta Comunale

Atto N. 60

Seduta del 21.12.2021

OGGETTO: Approvazione Sistema tariffario del Servizio Idrico integrato. Anno 2022.

L'anno duemilaventuno il giorno ventuno del mese di dicembre alle ore 13,30, in Vittoria e nell'Ufficio comunale, si è riunita la Giunta Comunale e con l'intervento dei Signori:

COMPONENTI GIUNTA COMUNALE	PRESENTI	ASSENTI
Sindaco: On. Francesco Aiello	x	
Vice Sindaco: Dott. Filippo Foresti	x	
Ass.re: Avv. Francesca Corbino		x
Ass.re: Avv. Giuseppe Fiorellini	x	
Ass.re: Sig. Cesare Campailla	x	
Ass.re: Sig.ra Katya Ferrara	x	
Ass.re: Sig. Giuseppe Nicastro	x	
Ass.re: Avv. Anastasia Licitra	x	

Con l'assistenza del Segretario Generale, Dott. Maurizio Casale

Il Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Parere Regolarità Tecnica

VISTA la presente proposta di Deliberazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE In ordine alla regolarità tecnica.

Si attesta/~~non si attesta~~ la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa

Vittoria, 20.12.2021

Il Dirigente

F.to Dott. A. Basile

Parere Regolarità Contabile

VISTA la proposta di Deliberazione

ESPRIME PARERE favorevole in ordine alla regolarità contabile.

L'importo della spesa di €. _____ è imputata al _____

VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria

Si dà atto che la presente proposta di Deliberazione comporta riflessi diretti/indiretta sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente

Vittoria, 21.12.2021

Il Dirigente

F.to Dott. A. Basile

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria,

Il Segretario Generale

IL DIRIGENTE

Dato atto di non trovarsi in situazioni nemmeno potenziali di conflitto di interessi né di condizioni e/o rapporti che implicano l'obbligo di astensione ai sensi del DPR n. 62/2013 e del codice di comportamento interno e di avere verificato che i soggetti intervenuti nell'istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni;

In riferimento all'argomento in oggetto indicato, sottopone alla Giunta Comunale la proposta di delibera nel testo che segue:

Premesso che:

- L'art.151, comma 1, del T.U.E.L. D.Lgs.18.8.2000, n.267 prevede che gli Enti Locali, entro il 31 dicembre di ciascun anno, deliberano il bilancio di previsione per l'anno successivo omissis;
- La lettera e) del comma 1 dell'art.172 del citato D.Lgs. n.267/2000, prevede che al bilancio di previsione siano allegato, fra l'altro, le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta, le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito, per i tributi locali e per i servizi locali, nonché per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
- Ai sensi del combinato disposto degli artt.42, comma 2, lettera f) e 48, D.Lgs.18.8.2000, n.267, la competenza per l'assunzione di tali atti è della Giunta Comunale;
- l'art.53, comma 16, della L.23.12.2000, n.388 sancisce che il termine ultimo per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali e per i servizi locali, è fissato entro la data di approvazione del bilancio;

- l'art. 1, comma 169, della Legge 27 Dicembre 2006, n° 296 (cd. Legge finanziaria 2007) che stabilisce il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi e per i servizi locali e le variazioni dei limiti di reddito per i tributi e per i servizi locali, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione.
- Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Considerato che:

- Il Comune gestisce il servizio idrico "in economia" e quindi direttamente la captazione dell'acqua potabile, l'acquedotto in distribuzione, la fognatura, il servizio di depurazione dei reflui urbani e pertanto riscuote dagli utenti la tariffa del servizio idrico integrato;
- L'articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11 ha trasferito all'ARERA, cioè l'Autorità per la Regolazione dell'Energia, delle Reti e dell'Ambiente (ex AEEGSI), "le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici", precisando che tali funzioni "vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481";
- L'Ente di Governo d'ambito ATI Ragusa ha approvato il Piano d'Ambito, aderendo allo schema Regulatorio di Convergenza e pertanto anche il Comune di Vittoria dovrà applicare tale schema Regulatorio che prevede il calcolo virtuale del costo del servizio idrico a cui convergere;

Visti

- la comunicazione COM(2000)477 prevede che tra i costi che la tariffa per il servizio idrico deve integralmente coprire, secondo il principio del full cost recovery, vi sono: a) i costi finanziari dei servizi idrici, che comprendono gli oneri legati alla fornitura ed alla gestione dei servizi in questione. Essi comprendono tutti i costi operativi e di manutenzione e i costi di capitale (quota capitale e quota interessi); b) i costi ambientali, ovvero i costi legati ai danni che l'utilizzo stesso delle risorse idriche causa all'ambiente, agli ecosistemi ed a coloro che usano l'ambiente (ad esempio una riduzione della qualità ecologica degli ecosistemi acquatici o la salinizzazione e degradazione di terreni produttivi); c) i costi delle risorse, ovvero i costi delle mancate opportunità imposte ad altri utenti in conseguenza dello sfruttamento intensivo delle risorse al di là del loro livello di ripristino e ricambio naturale (ad esempio legati all'eccessiva estrazione di acque sotterranee);
- Visto l'obbligo di copertura in misura non inferiore all'80% del costo del servizio ai sensi dell'art. 243, comma 2, lettera b del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 per gli Enti locali strutturalmente deficitari;
- la Commissione Europea, con la comunicazione COM(2012)673, recante il "Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee", dopo aver indicato tra gli obiettivi specifici del Piano la determinazione di "prezzi delle acque che incentivino l'efficienza", fra le specifiche azioni per il relativo conseguimento propone di:
 - "fare rispettare gli obblighi in materia di prezzi dell'acqua/di recupero dei costi previsti dalla direttiva quadro sulle acque, inclusa, se del caso, la misurazione del consumo",
 - "fare dei prezzi dell'acqua/del recupero dei costi una condizione ex ante [per l'ottenimento dei finanziamenti europei per progetti nel quadro dei Fondi di sviluppo rurale e di coesione]";
- l'articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11, ha trasferito all'Autorità "le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici", precisando che tali funzioni "vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481";
- l'articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l'Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, "la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo

sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...);

- l'articolo 154, comma 1, del d.lgs. 152/06, come modificato dal d.P.R. 116/11, prevede che “La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'Autorità d'ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio «chi inquina paga». Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo”;
- l'articolo 154, comma 4, del d.lgs. 152/06, come modificato dall'articolo 34, comma 29, del decreto legge 179/12, dispone che “il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l'approvazione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas”;
- l'art. 10, comma 14, del decreto legge 70/11 prevede che “L'Agenzia ... ora l'Autorità predispone il metodo tariffario per la determinazione, con riguardo a ciascuna delle quote in cui tale corrispettivo si articola, della tariffa del servizio idrico integrato, sulla base della valutazione dei costi e dei benefici dell'utilizzo delle risorse idriche e tenendo conto, in conformità ai principi sanciti dalla normativa comunitaria, sia del costo finanziario della fornitura del servizio che dei relativi costi ambientali e delle risorse, affinché siano pienamente attuati il principio del recupero dei costi ed il principio «chi inquina paga»”;
- l'articolo 3, comma 1, del D.P.C.M. 20 luglio 2012, specificando le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all'Autorità, precisa che essa:
 - “definisce le componenti di costo - inclusi i costi finanziari degli investimenti e della gestione - per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, per i vari settori di impiego (...)” (lettera c);
 - “predispone e rivede periodicamente il metodo tariffario per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...), sulla base del riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio sostenuti dai gestori (...)” (lettera d);
 - “approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...), proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni (...)” (lettera f);
 - “l'articolo 58 del c.d. Collegato Ambientale, provvede ad istituire, a decorrere dall'anno 2016, presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico (ora “Cassa per i servizi energetici e ambientali”), un “Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche, ivi comprese le reti di fognatura e depurazione, in tutto il territorio nazionale, e a garantire un'adeguata tutela della risorsa idrica e dell'ambiente secondo le prescrizioni dell'Unione europea e contenendo gli oneri gravanti sulle tariffe. Il Fondo è alimentato tramite una specifica componente della tariffa del servizio idrico integrato, da indicare separatamente in bolletta, volta anche alla copertura dei costi di gestione del Fondo medesimo, determinata dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico nel rispetto della normativa vigente”;
- l'articolo 60 del c. d. Collegato Ambientale, in tema di tariffa sociale del servizio idrico integrato, prevede

che l'Autorità, "al fine di garantire l'accesso universale all'acqua, assicura agli utenti domestici del servizio idrico integrato in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso, a condizioni agevolate, alla fornitura della quantità di acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali, sentiti gli enti di ambito nelle loro forme rappresentative, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (...)", e che la stessa, al fine di assicurare la copertura degli oneri conseguenti, "definisce le necessarie modifiche all'articolazione tariffaria per fasce di consumo o per uso determinando i criteri e le modalità per il riconoscimento delle agevolazioni";

- da ultimo, l'articolo 61 del c.d. Collegato Ambientale medesimo dispone che "nell'esercizio dei poteri previsti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità (...), sulla base dei principi e dei criteri

individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, (...) adotta direttive per il contenimento della morosità degli utenti del servizio idrico integrato, (...) assicurando che sia salvaguardata, tenuto conto dell'equilibrio economico e finanziario dei gestori, la copertura dei costi efficienti di esercizio e investimento e garantendo il quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura per gli utenti morosi" e prevede che la stessa "definisce le procedure per la gestione della morosità e per la sospensione della fornitura, assicurando la copertura tariffaria dei relativi costi".

Considerato l'evoluzione delle deliberazioni dell'Autorità di Regolazione (Arera):

- ai fini della determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013, l'Autorità ha dapprima adottato la deliberazione 585/2012/R/IDR, recante il Metodo Tariffario Transitorio (MTT) ed ha, successivamente, approvato la deliberazione 88/2013/R/IDR, dettagliando il metodo tariffario transitorio MTC per le gestioni ex-CIPE;
- con deliberazione 643/2013/R/IDR, preceduta dai documenti di consultazione 339/2013/R/IDR, 356/2013/R/IDR e 550/2013/R/IDR, l'Autorità ha introdotto il Metodo Tariffario Idrico (MTI), portando a compimento il primo periodo regolatorio quadriennale (2012-2015), facendo altresì evolvere il MTT e il MTC, opportunamente adeguati ed integrati, in una prospettiva di più lungo termine, nonché prevedendo per gli anni 2014 e 2015 un periodo di consolidamento, disciplinato sulla base di una matrice di schemi regolatori;
- con deliberazione 664/2015/R/IDR, del 28 dicembre 2015, preceduta dai documenti di consultazione, l'Autorità ha introdotto il Metodo tariffario per il secondo periodo regolatorio MTI – 2;
- Con deliberazione 665/2017/R/Idr del 28 settembre 2017 l'Autorità è nuovamente intervenuta sui criteri di determinazione dei corrispettivi alle Utenze, in particolare per le Utenze Domestiche, adeguando le fasce ad un "consumo pro capite" e ridefinendo le varie tipologie di utenze non domestiche;
- Con deliberazione 897/2017/R/idr del 21 dicembre 2017 l'Autorità ha approvato le modalità applicative del "Bonus Idrico" per gli utenti domestici economicamente disagiati;
- Con deliberazione 918/2017/R/idr del 27/12/2017 l'Autorità ha emanato le procedure per l'aggiornamento biennale, previsto dall'articolo 8 della deliberazione 664/2015/R/IDR, ai fini della rideterminazione delle tariffe del servizio idrico integrato per le annualità 2018 e 2019 elaborate in osservanza della metodologia tariffaria di cui all'Allegato A alla medesima deliberazione (MTI-2);

Tenuto conto che con la legge n. 11/08/2015, n. 19 recante "Disciplina in materia di risorse idriche", l'Assemblea Regionale Siciliana ha previsto che la gestione del servizio idrico integrato sia realizzata senza finalità lucrative, persegua obiettivi di carattere sociale ed ambientale e sia finanziata attraverso meccanismi di tariffe equi;

Considerato che Arera con la delibera 29.01.2019, n. 34/2019/R/IDR, ha avviato il procedimento volto a

definire il Metodo tariffario per il Terzo periodo regolatorio 2020-2023 per la definizione del metodo tariffario idrico per la determinazione del tariffa;

Considerato che con deliberazione 580/2019/R/IDR del 27.12.2019, l'Arera ha approvato il metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio (MTI3) per gli anni 2020-2021-2022 e 2023, definendo, nell'Allegato A della medesima deliberazione, le regole e i criteri in conformità dei quali devono essere effettuati "la determinazione delle componenti di costo e l'aggiornamento delle tariffe applicate";

Considerato che l'assetto organizzativo-istituzionale del servizio idrico integrato si basa sulla perimetrazione di Ato Provinciali, in linea con la disciplina nazionale e tale assetto, per quanto riguarda l'Ato 4 di Ragusa, non risulta tuttavia realizzato, riscontrandosi ritardi nel raggiungimento della piena funzionalità, comportando diverse inefficienze a livello di pianificazione e gestione dei servizi, soprattutto nella trasmissione ad Arera dei dati sulla qualità e nella predisposizione dei piani tariffari;

Dato atto ancora che: l'Allegato A denominato Sistema Tariffario del Servizio Idrico Integrato (SII) – Struttura TICSII - che fa parte integrante e sostanziale del presente atto e che fissa le tariffe idriche nel Comune di Vittoria, esplicita in dettaglio i seguenti elementi: il costo del servizio esplicitato nelle sue componenti, le varie categorie di utenze come classificate nel nostro comune, l'apporto che ogni categoria di utenza dà al raggiungimento dell'obiettivo della copertura integrale dei costi, l'ammontare della tariffa base di un mc di acqua che è fissata in € 0,7530, le tariffe applicate relativamente alle singole utenze nelle diverse componenti (idrico, fogna e depurazione) in relazione ai mc di acqua consumata per ogni tipologia di utenza;

Ritenuto di dover riepilogare il dettaglio delle tipologie di utenze come segue:

Utenze domestiche denominate con le categorie 1A, 2A, 3A, 4A, (per gli immobili di residenza) e gli immobili destinati ad uso diverso denominati 1B e utenze domestiche non residenziali denominati 2B.

Utenze non domestiche denominate con le categorie 1C, 2C, 3C e 4C per le attività commerciali che vanno dalle piccole aziende alle grandi aziende, case di cura e ospizi.

Altre Utenze non domestiche con misurazione effettiva dei consumi idrici categorie E (ospedali, scuole e caserme), F (altri uffici pubblici).

Atteso necessario fissare delle direttive da impartire agli uffici competenti per una gestione efficiente del SII e nello specifico:

- La fatturazione relativa alle utenze con misurazione effettiva dei consumi rilevati tramite apposita apparecchiatura elettronica a cura della direzione tributi, dovrà avere cadenza semestrale, con emissione della fattura entro il mese successivo al trimestre di competenza.
- La fatturazione semestrale relativa alle forniture idriche effettuate tramite autobotte, sarà curata dalla Direzione Tributi e Fiscalità Locale alla quale dovranno essere trasmessi i reports di consegna della fornitura con i nominativi completi del soggetto debitore; tali reports, da stilarsi a cura della Direzione Ambiente ed Ecologia, dovranno contenere tutti i dati necessari alla fatturazione stessa. La Direzione Ambiente ed Ecologia dovrà trasmettere, al contempo, copia dell'apposito contratto firmato dal cittadino che ha ricevuto la fornitura. La quota fissa sarà addebitata solo se nel semestre vi è stata consegna di fornitura idrica viceversa non vi sarà alcun pagamento da parte dell'utente;
- La fatturazione del ruolo idrico avverrà alle seguenti scadenze 31/07/2022 e 31/10/2022;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 2081 del 2/10/2019 con la quale è stato affidato alla Ditta Sikuel srl il servizio di censimento e lettura contatori idrometrici su tutto il territorio comunale;

Ritenuto necessario aggiornare il Piano tariffario per il 2022 e secondo quanto espresso sopra, riservandosi di modificare tale piano tariffario a seguito delle risultanze del censimento ed installazione dei contatori idrometrici come meglio sopra specificato;

Dato atto che le verifiche tecniche e normative per la redazione del Piano Tariffario Idrico Anno 2022, sono state elaborate dalla SRL Sikuel di Ragusa, fornitore dei servizi per il Comune di Vittoria;

Visto l'Allegato A che fa parte integrante e sostanziale del presente atto denominato "Servizio Idrico integrato (SII) Struttura TICSII – Anno 2022;

Visto l'Allegato B che fa parte integrante e sostanziale del presente atto denominato "Tariffe servizio idrico Integrato Comune di Vittoria – Riepilogo Tariffe;

Richiamata la Delibera della Commissione Straordinaria con i poteri di Giunta Comunale n. 160 dell'8/05/2019 avente ad oggetto "Approvazione della struttura organizzativa e del funzionigramma dell'Ente" e con la quale si è proceduto alla nomina del Dott. Alessandro Basile di Dirigente ad interim della Direzione Tributi e Fiscalità Locale;

Richiamate, inoltre, le Delibere della Commissione Straordinaria con i poteri di Giunta Comunale nn. 163, 172, 173 del 22/05/2019 con le quali si è proceduto alla nomina del Dott. A. Basile a Funzionario Responsabile dei Tributi;

Visti:

- Il regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- La Carta dei servizi Idrici;
- Il T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.8.2000, n. 267;
- L'OREL;
- Lo Statuto Comunale;
- Acquisiti i pareri espressi dai soggetti indicati nell'art. 49 comma 1 del D.lgs n.

267/2000; Tutto ciò premesso

PROPONE

Di approvare la premessa narrativa che fa parte integrante e sostanziale della presente anche se non integralmente trascritta;

Di convergere al VRG (Vincolo dei Ricavi) e pertanto di rimodulare le tariffe come previsto dal Piano d'Ambito dell'ATI di Ragusa;

Di approvare per l'anno 2022 l'aggiornamento tariffario del Sistema Idrico Integrato (SII) secondo quanto espresso nella parte narrativa che qui si intende integralmente riportata;

Di approvare la sottoelencata documentazione relativa all'aggiornamento tariffario predisposto secondo legge dell'ARERA, cui tale documentazione, insieme a tutte le integrazioni eventualmente richieste, vengono inviate:

- Allegato A denominato "Servizio Idrico integrato (SII) Struttura TICSII – Anno 2022;
- Allegato B "Tariffe servizio idrico Integrato Comune di Vittoria – Riepilogo Tariffe;

Di approvare la fatturazione del ruolo idrico che avverrà alle seguenti scadenze: 31.07.2022 e 31.10.2022;

Di rimodulare le fasce relative alle Tariffe Idriche delle utenze domestiche secondo un "criterio pro-capite" previsto dalla Del. 665/2017/R/idr e di ricondurre le tipologie di utenza non domestica a quelle previste nella stessa deliberazione, prevedendo eventualmente alcune sottocategorie, quando necessario, in considerazione del valore aggiunto dell'impiego dei servizi idrici nell'ambito delle attività svolte o dell'idroesigenza delle attività svolte;

□

Di dare atto che le tariffe determinate con il presente provvedimento sono da assoggettare ad i.v.a. nella misura vigente ed alle ulteriori eventuali componenti di costo addizionali dovuti per legge -Componente UI1- alle tariffe di acquedotto, fognatura e depurazione, come stabilito dalla Deliberazione ARERA n. 6/2013/R/COM e n. 529/2013/R/COM e successivi aggiornamenti ed integrazioni; Componente UI2 - Deliberazione ARERA n. 664/2015/R/IDR e integrata dalla delibera 917/2017/R/id. - Componente UI3 - Deliberazione ARERA n. 897/2017/R/IDR);

Di provvedere a comunicare bimestralmente i metri cubi fatturati attraverso il Portale CSEA della Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali e a riversare le componenti UI1, UI2 e UI3 ogni qualvolta si provvede ad emettere le fatturazioni;

Di dare atto che con la presente sono rispettate le condizioni dell'art.243, comma 2 del TUEL;

Di trasmettere copia della presente deliberazione alla Direzione Ecologia per gli adempimenti di propria competenza;

Di demandare alla Direzione Tributi e Fiscalità Locale tutti gli altri adempimenti consequenziali se dovuti, ivi compresi quelli di trasmissione della presente all'Ente di Governo d'Ambito, Ato Idrico di Ragusa e all'ARERA;

Di riservarsi di modificare il Piano tariffario per il 2022, a seguito delle eventuali risultanze del censimento ed installazione dei contatori idrometrici o nuove disposizioni di indirizzo dell'Amministrazione Comunale, di eventuali e di eventuali nuove statuizioni della legge di bilancio 2022, in corso di approvazione o di altri interventi normativi;

Di dichiarare, stante l'urgenza, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000;

Di trasmettere copia della presente alla Direzione Politiche Finanziarie ed Economiche per gli adempimenti di competenza ai fini della presentazione del Bilancio di Previsione 2022-2024 e di riservarsi di modificare il presente atto in relazione ad eventuali modifiche normative, alla legge di bilancio 2022 e/o a nuove indicazioni e deliberazioni dell'ARERA.

L'Istruttore Contabile
F.to Dott. Gaetano Lombardo

Il Dirigente
F.to Dott. Alessandro Basile

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione in oggetto;

Visti il parere di regolarità tecnica e quello contabile resi dai rispettivi competenti dirigenti;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Ad unanimità di voti espressi nella forma di legge,

DELIBERA

Approvare/non approvare/rinviare sia nella parte narrativa che in quella propositiva, la superiore proposta di deliberazione

LA GIUNTA COMUNALE

Successivamente:

Attesa la necessità e l'urgenza di provvedere in merito;

□

All'unanimità

I

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12 comma 2, L.R. 44/91 e s.m.i.

1

Del che si è redatto il presente verbale che letto e approvato viene sottoscritto.

IL SINDACO

F.to On. Prof. Francesco Aiello

L'ASSESSORE ANZIANO

F.to Dott. Filippo Foresti

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Maurizio Casale

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE N°

Ai sensi e per gli effetti della L.R. n.44/91 art.11 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio dal 22.12.2021

al 05.01.2022

registrata al n.

Reg. pubblicazioni

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N°

Ai sensi e per gli effetti della L.R. n.44/91 art.11 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 22.12.2021

al 05.01.2021

che sono/non sono pervenuti reclami.

Dalla Residenza Municipale, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la deliberazione è divenuta esecutiva in data ... Per:

- Ai sensi dell'art. 12 comma 1 della L.R. N°44/91 ss.mm.ii.;
- Dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 12 della L.R. N° 44/91 e ss.mm.ii.
- Vittoria, li

SEGRETARIO GENERALE